



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI
E LEGALI

LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
Visto il D.Lgs. 26/2014 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036);
Visto il DR n. 135/2000 di costituzione del *Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze*;
Visto il Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "CE.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 1297 prot. n. 79494 del 9.12.2010, che ha modificato il Regolamento di costituzione del Centro;
Considerata la raccomandazione del Ministero della Salute espressa nei confronti del Centro riguardo alla necessità di assicurare la nomina di Responsabili per il Benessere Animale in numero sufficiente a coprire il fabbisogno delle diverse sedi;
Visto il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi riunito nella seduta del 3 luglio 2026;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 luglio 2026 e la modifica proposta al "comma aggiunto" al testo del comma 5;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2026,

DECRETA

l'art. 10, comma 5, del *Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze* è modificato come segue:

"... 5. Il Responsabile Benessere Animale è responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabilimento. Viene nominato su proposta del Consiglio Direttivo.

Al comma 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

Settore Affari Istituzionali

Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa

Piazza San Marco n. 4 – 50121 Firenze
e-mail: affari.istituzionali@unifi.it
pec: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it
tel: 055 2756518

“... Qualora i luoghi di stabulazione siano più di uno, viene nominato un numero adeguato di Responsabili del Benessere Animale tali da garantire, presso ciascun luogo di stabulazione, il benessere e l’assistenza degli animali e il funzionamento delle attrezzature, nonché lo svolgimento degli altri compiti richiesti dalle norme di legge...”.

Pertanto, l’art. 10 ha la seguente formulazione:

.....

“Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA)

1. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 5 comma 2 del presente regolamento, l’OPBA è un organo del Centro con funzioni consultive di carattere scientifico in conformità a quanto stabilito dall’art. 25 del D.Lgs. 26/2014 sulla sperimentazione animale.

2. L’OPBA è convocato dal Responsabile del Benessere Animale, come individuato al comma 5, almeno due volte l’anno per fornire pareri nelle materie di natura scientifica di competenza del Centro, sia su richiesta del Presidente sia del Consiglio Direttivo.

3. L’OPBA è composto dal Responsabile del Benessere Animale (RBA) in servizio presso la sede principale del Centro, con funzioni di Presidente, dal Medico Veterinario Designato e da almeno un membro scientifico esperto in materia, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 26/2014.

4. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 26/2014 l’OPBA svolge i compiti brevemente riportati di seguito, oltre a quelli contemplati nella normativa di settore:

a. consiglia il personale su questioni relative al benessere degli animali, nonchè informa i ricercatori sull’applicazione del Principio delle 3R;

b. promuove l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali;

c. esprime parere motivato sui progetti di ricerca;

d. definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali;

e. segue lo sviluppo e l’esito dei progetti di ricerca, individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente al principio delle 3 R;

f. fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento degli animali;

5. Il Responsabile Benessere Animale è responsabile del benessere e dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabilimento. Viene nominato su proposta del Consiglio Direttivo. Qualora i luoghi di stabulazione siano più di uno, viene nominato un numero adeguato di Responsabili del Benessere Animale tali da garantire, presso ciascun luogo di stabulazione, il benessere e l’assistenza degli animali



e il funzionamento delle attrezzature, nonché lo svolgimento degli altri compiti richiesti dalle norme di legge.

6. Il membro scientifico viene nominato con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo laureato con documentata esperienza nell'ambito disciplinare di riferimento.

7. Il Medico Veterinario Designato, in conformità all'art 24 del D.Lgs 26/2014, è un esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, con il compito di prescrivere le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali. Viene nominato con Decreto Rettorale.

8. I componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza”

....

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti